

Progetto di sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso una centrale termoelettrica

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 9 novembre 2023, n. 16713 - Sapone, pres.; Cavallari, est. - Comune della Spezia (avv.ti Carrabba, Furia, Puliga, Corbyons, Dellepiane) c. Ministero della Transizione Ecologica ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Progetto di sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso una centrale termoelettrica - Giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO

1. Con il proposto gravame il Comune odierno ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe individuato, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per il progetto di "Sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di La Spezia 'Eugenio Montale'", unitamente ai connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole (rispettivamente, dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'Istituto Superiore di Sanità, della Regione Liguria e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con l'apposizione di specifiche condizioni ambientali).

1.1. In via preliminare il Comune ricorrente, dopo aver esposto le deduzioni a supporto della prospettata legittimazione ad agire, nell'ambito della ricostruzione in fatto richiama i principali passaggi dell'articolato procedimento conducente all'adozione dei gravati atti, indicando altresì l'assetto attuale della centrale termoelettrica in considerazione – allo stato in servizio limitatamente alla "sezione SP3" con funzionamento a carbone – e il contenuto essenziale del progetto di intervento (volto all'installazione di una nuova unità a gas e alla messa fuori servizio dell'unità esistente a carbone).

2. Il proposto ricorso è affidato a quattro motivi di doglianza, inerenti alla dedotta violazione di legge nonché al prospettato eccesso di potere sotto plurimi profili.

2.1. Con il primo motivo di gravame, il Comune ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'art. 2, comma 1, della direttiva 2011/92/UE, unitamente alla violazione dei principi di precauzione ex art. 191 TFUE, contestando anche la carenza di istruttoria sul punto.

In particolare, assume l'omessa valutazione da parte del gestore, nell'ambito della soluzione progettuale oggetto di VIA, circa lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) come reale alternativa di transizione energetica *phase out* dal carbone; sostiene, inoltre, che il progetto della nuova centrale termoelettrica non sarebbe indicato in alcun documento di pianificazione tra gli obiettivi strategici delineati da TERNA per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale; assume altresì che la nuova unità di produzione a gas nel sito individuato come *phase out* dal carbone non risulterebbe inserita a garanzia del *Capacity Market 2022* in conseguenza della cessazione della produzione di energia termica della unità a Carbone SP3.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 del Regolamento 2018/1999/UE (anche rispetto al considerando n. 25), unitamente al contestato eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della necessaria attività valutativa, prospettando sul punto anche il travisamento e l'erronea valutazione del contenuto del parere reso dalla Regione (n. 192507/2021).

Al riguardo, deduce come già lo studio di impatto ambientale (SIA) si fosse limitato alla considerazione e alla valutazione di due soli scenari a confronto (turbogas vs. carbone), senza apprezzare l'ipotesi della dismissione definitiva dell'impianto e della riconversione complessiva dell'area (come evidenziato dall'evocato parere regionale n. 192507/2021).

Denuncia inoltre l'assenza di una effettiva e reale trattazione delle alternative progettuali sia per quanto concerne la localizzazione dell'impianto sia nell'aspetto tecnologico.

Lamenta infine l'omessa indicazione dell'effettivo beneficio atteso in termini di miglioramento degli impatti ambientali generati dal nuovo impianto turbogas, denunciando sul punto la mancata comparazione con gli impatti realmente prodotti dalla precedente centrale a carbone avente funzione meramente ausiliaria (quale impianto chiamato a produrre energia elettrica soltanto in caso di picchi di domanda).

2.3. Con il terzo motivo di gravame, il Comune ricorrente propone ulteriori profili di doglianza correlati alle violazioni normative già dedotte (unitamente ai prospettati vizi di eccesso di potere), basati sulla contestata assenza, nel corpo dell'impugnato decreto di VIA, di qualsivoglia riferimento alla cessazione dell'impianto attuale fissata al 31 dicembre 2021 (nell'ambito della vigente A.I.A. e secondo il Piano di cessazione definitiva dell'unità produttiva SP3).

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, prospetta la "violazione del regolamento sulla tassonomia U.E." in ordine ai limiti di emissione di CO₂ riferiti alle centrali termoelettriche a gas, assumendo da un lato l'omessa considerazione dei suddetti limiti nel contenuto della proposta progettuale in questione nonché del gravato decreto di VIA, dall'altro il

mancato rispetto in concreto dei limiti medesimi alla luce delle individuate caratteristiche dell'impianto.

2.5. Il Comune ricorrente chiede, in conclusione, l'annullamento degli atti impugnati.

3. Le amministrazioni intimata e la società controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando rispettiva memoria e l'unita documentazione.

3.1. La parte ricorrente ha altresì prodotto documentazione.

4. In vista dell'udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, il Comune ricorrente e la società controinteressata hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a.; le intimata amministrazioni e la parte ricorrente hanno prodotto memoria di replica.

5. All'udienza pubblica del 7 giugno 2023, all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1.1. In proposito, stante la ravvisata infondatezza nel merito, si ritiene di poter soprassedere per ragioni di economia processuale alla disamina dei profili in rito sollevati nelle memorie difensive prodotte dalle resistenti amministrazioni (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).

2. I proposti motivi di gravame possono ricondursi, ai fini del relativo scrutinio, essenzialmente a due ordini di censure – stante la parziale coincidenza delle doglianze formulate ovvero la stretta connessione sul piano logico-giuridico – investendo la valutazione di impatto ambientale (VIA) condotta ex art. 25 d.l.gs. n. 152/2006 sul progetto relativo alla “Sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica della Spezia Eugenio Montale” (occupante un'area, di proprietà del proponente, posta prevalentemente nel Comune di La Spezia e in minima parte nel Comune di Arcola, secondo quanto riportato nel corpo del gravato parere di VIA: cfr. pag. 4).

2.1. Le doglianze formulate, nella specie, attengono ad un duplice profilo di contestazione del medesimo provvedimento di VIA: *i)* da un lato, rispetto alle richiamate previsioni dell'ordinamento dell'UE, invocate quali parametri normativi delle dedotte violazioni di legge; *ii)* dall'altro, rispetto all'esame delle “alternative ragionevoli” con specifico riguardo alla c.d. “opzione zero” – asseritamente costituita dallo scenario di dismissione della centrale a carbone – quale elemento necessario dello “studio di impatto ambientale” elaborato dal proponente a corredo dell'avanzata istanza di VIA, in base al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, lett. d), e 23, comma 1, lett. b), d.l.gs. n. 152/2006, anche sul versante della richiesta considerazione degli effetti del progetto – in termini di miglioramento atteso dell'impatto ambientale – con specifico riferimento alle emissioni (matrice aria).

3. Alla disamina nel merito delle censure articolate giova premettere un breve richiamo, per i profili di interesse ai fini della presente controversia, agli approdi ermeneutici della prevalente giurisprudenza amministrativa circa l'individuazione della funzione precipua del procedimento di VIA e della natura giuridica del potere esercitato dall'Amministrazione, ai fini della conseguente delimitazione del sindacato giudiziale ammesso sui relativi atti.

3.1. In proposito è stato evidenziato, alla luce del vigente quadro normativo in materia (a livello europeo e nazionale), che *“La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente suscettibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006)”* (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 7 settembre 2020, n. 5379).

Nell'evidenziare la portata dell'istituto – *“... finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio”* – e *“... la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti ...”*, è stato chiarito che *“... nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprrezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti”* (in tal senso, cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, sent. 14 marzo 2022, n. 1761).

3.2. Dalla ricostruzione dell'esatta natura del potere esercitato dall'Amministrazione in sede di VIA discende che *“il*



controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevanza *ictu oculi* dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell'amministrazione", in base al principio di separazione dei poteri.

Ne consegue, sul piano della perimetrazione del controllo giudiziale sugli atti amministrativi recanti la valutazione di impatto ambientale in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, che "... il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all'organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi..." (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit., e i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Si perviene, dunque, alla conclusione che "... il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato ...) o quando l'atto sia privo di idonea motivazione" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5379/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit.).

3.3. Per quanto concerne, in particolare, il profilo motivazionale ed istruttorio nel caso di provvedimenti di VIA – ai fini del relativo controllo giudiziale – è stato altresì precisato in sede interpretativa che "il modello procedimentale vigente nel nostro ordinamento impone all'autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell'opera da un lato e, dall'altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l'ambiente, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5379/2020, cit.).

4. Facendo applicazione alla fattispecie per cui è causa degli esposti principi declinati in ambito giurisprudenziale, va innanzitutto rilevato – alla luce del contenuto degli atti procedimentali emergenti dalla documentazione depositata in giudizio – come gli elementi dedotti in ricorso a fondamento dei vizi denunciati non configurino macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tantomeno integrino ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti – come quelli oggetto di gravame nella presente sede – connotati da ampia discrezionalità amministrativa.

5. In proposito, muovendo per comodità espositiva dalle censure focalizzate sulla prospettata violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e sui correlati profili di eccesso di potere denunciati in ricorso, giova in via preliminare ricostruire il quadro normativo di riferimento per i profili di specifico interesse.

5.1. L'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006, nel disciplinare la presentazione dell'istanza e l'avvio del procedimento di VIA, annovera tra la prevista documentazione a corredo dell'istanza medesima il c.d. "studio di impatto ambientale" (SIA) elaborato dal proponente (cfr. comma 1, lettera "b").

L'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, nel delineare il contenuto dello studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente, include tra le informazioni minime da riportare "una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali" (cfr. comma 3, lettera "d").

Infine, il successivo articolo 25 – evocato in ricorso – specifica al comma 1 che "L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale" – includente l'indicazione dei profili sopra menzionati – oltre che "delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32".

5.2. In sede interpretativa, sul punto è stato evidenziato che "Tali previsioni ... stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, e di indicare espressamente le ragioni della scelta effettuata e ciò al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa. In altri termini, l'Autorità procedente è tenuta a valutare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa l'alternativa di non realizzazione dell'intervento in quanto inutile o poco utile o comunque utile in maniera insufficiente a renderlo prevalente sugli interessi contrapposti, e deve compiere un attento e puntuale bilanciamento dei delicati e rilevanti interessi in gioco al fine di privilegiare la soluzione maggiormente funzionale al perseguimento del pubblico interesse e maggiormente idonea a non ledere inutilmente, o in maniera sproporzionata, gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti" (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 29 novembre 2018, n. 6777).

6. Ciò posto, alla luce della documentazione in atti va anzitutto rilevato che lo studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente (odierno controinteressato) reca l'espressa indicazione delle alternative prese in esame, compresa l'opzione "zero" rappresentata dalla mancata realizzazione dell'intervento proposto.

Tale circostanza emerge, in particolare, dal contenuto del parere di VIA reso dalla competente Commissione tecnica (cfr. parere n. 115 del 25 giugno 2021, adottato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, di cui all'allegato n. 14 della produzione documentale di Enel s.p.a. del 12 maggio 2023, ore 13:06).

Il menzionato parere, infatti, nella parte dedicata alla descrizione delle principali “alternative ragionevoli” – compresa l'opzione “zero” – ad opera del proponente, riporta testualmente, per quanto concerne le considerate soluzioni alternative sul versante della relativa localizzazione, la specifica indicazione che *“il progetto proposto riguarda il rifacimento della Centrale termoelettrica esistente di La Spezia, non sono presentate alternative di tipo localizzativo riguardanti siti esterni all'area di Centrale, anzi la conversione del sito esistente consente di evitare l'occupazione di nuovo territorio e di riutilizzare strutture e apparecchiature già esistenti”*, con l'ulteriore precisazione secondo cui *“la proposta di installazione del nuovo ciclo combinato si configura come l'unica capace di garantire il proseguo dell'attività della Centrale di La Spezia in linea con il mutato scenario energetico nazionale, ottenendo una maggiore efficienza e minori ricadute ambientali rispetto all'installazione esistente anche se sottoposta ad un progetto di aggiornamento tecnologico”* (cfr. il menzionato parere di VIA, pag. 25).

Inoltre, con riferimento alla valutazione dell'alternativa zero dal punto di vista dell'impatto tecnico/ambientale, nel corpo del menzionato parere di VIA è riportato espressamente come il proponente abbia affermato che *“la non realizzazione del progetto si tradurrebbe nella perdita di una concreta occasione di sostituzione delle attuali unità di produzione della Centrale termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia con unità di produzione di ultima generazione, di elevato riferimento tecnologico in termini di riduzione degli impatti ambientali e massimizzazione dell'efficienza energetica, dotata di un rendimento elettrico più elevato di oltre 22 punti percentuali rispetto al rendimento della centrale attualmente operante”*, specificando altresì l'evoluzione dello stato ambientale connesso all'ipotesi di *phase out* del carbone, ossia del futuro spegnimento delle esistenti centrali a carbone includenti l'attuale impianto (cfr. il citato parere di VIA, pag. 25 s.). Dalla documentazione depositata in giudizio risulta, inoltre, che nell'ambito della procedura diretta al rilascio del parere ad opera della competente Commissione tecnica l'aspetto involgente *“l'analisi delle alternative ragionevoli”* è stato oggetto di una richiesta di integrazioni rivolta dalla Commissione medesima al soggetto proponente ai sensi del comma 4 dell'art. 24 d.lgs. n. 152/2006, con specifico riguardo alle *“... alternative che prevedano una produzione anche parziale basata sulle fonti rinnovabili o una più contenuta taglia dell'impianto GT al fine...”*, tra l'altro, *“... di ridurre l'impatto assoluto su tutti i comparti ambientali in considerazione della reale attività del sito che, negli ultimi anni, risulta molto ridimensionata rispetto alla produzione autorizzata”* (cfr. comunicazione ministeriale prot. n. 28556 del 18 marzo 2021 e nota CTVA/ 1202 del 9 marzo 2021, di cui agli allegati nn. 2 e 3 della produzione documentale di Enel s.p.a. del 12 maggio 2021, ore 13:06).

Dalle risultanze in atti emerge, altresì, come il soggetto proponente abbia fornito le integrazioni richieste sui punti indicati (cfr. il c.d. “Documento di dettaglio” di cui all'allegato n. 7 della produzione documentale di Enel s.p.a. del 12 maggio 2023, ore 13:06, in specie pagine 3-34, nonché l'espresso riferimento alla nota di trasmissione delle integrazioni medesime, n. 5835 del 16/04/2021, acquisita al prot. MATTM/41584 del 21/04/2021, riportato nel corpo del parere di VIA, alla relativa pag. 4).

In particolare, il documento integrativo predisposto dal soggetto proponente reca, tra l'altro, il richiamo al pertinente contenuto del rapporto di adeguatezza del sistema elettrico pubblicato da Terna e del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC) anche con riguardo al processo di decarbonizzazione, concludendo sul punto che *“La non realizzazione del progetto della nuova unità a gas a La Spezia si tradurrebbe in una mancata opportunità di concretizzare la chiusura degli impianti a carbone e di realizzare il programma previsto per la transizione energetica che secondo le riportate previsioni del PNIEC è subordinata anche alla programmazione e realizzazione nell'immediato futuro degli impianti termoelettrici a gas necessari per il sistema e delle relative infrastrutture”* (cfr. pagine 3-7 del menzionato “Documento di dettaglio”).

Contiene, inoltre, le specifiche indicazioni rese in merito alla richiesta di analisi di alternative che considerino una riduzione della taglia della turbina a gas e l'integrazione di rinnovabili sul sito (cfr. pagine 7 e 8), nonché i chiarimenti forniti in merito agli impatti attesi dalla realizzazione ed esercizio della nuova unità rispetto alla reale attività del sito, con la conclusione che *“A parità di ore di funzionamento dell'impianto a carbone, l'impatto ambientale in termini di emissioni dei principali inquinanti del nuovo impianto di produzione a gas risulterebbe migliorativo ed in linea con le Best Available Techniques (BAT)”* (cfr. pag. 11 del medesimo documento).

Dalle evidenziate circostanze – risultanti dalla documentazione depositata in giudizio relativa agli atti del complessivo procedimento di VIA – emerge, dunque, l'avvenuta esplicitazione ad opera del proponente delle ragioni alla base della prescelta soluzione progettuale, nel confronto con le possibili soluzioni alternative, avuto riguardo alla specifica situazione interessata dal progetto, in quanto avente ad oggetto il rifacimento di una Centrale termoelettrica già esistente. 6.1. Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che l'anzidetto parere della Commissione tecnica – e conseguentemente il provvedimento di VIA, per la parte recante l'integrale recepimento del contenuto del medesimo parere (cfr. decreto n. 514/2021, pagine 3 e 4) – riporta l'espressa valutazione a cura della competente Commissione tecnica, all'esito dell'espletata istruttoria, dei profili sul punto considerati dal proponente, conducendo all'apprezzamento finale secondo cui *“Lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto, corredati dalle integrazioni fornite dal Proponente,*



sono pienamente esaustivi e adeguati alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto”; specifica, tra l’altro – per quanto concerne gli aspetti di interesse ai fini della presente disamina – per l’ipotesi del “*phase out del carbone*” – come “... gli impatti determinati sul comparto atmosfera dal progetto proposto sono da considerarsi ulteriori e devono essere bilanciati da opportune compensazioni sugli altri comparti interessati dal progetto” (cfr. punto “f” dell’elencazione riportata a pag. 32), traducendo poi i relativi aspetti (oggetto di considerazione e di valutazione) nell’apposizione di una specifica condizione ambientale (individuata al numero 13: cfr. 39 e ss. del medesimo parere di VIA).

6.3. Dalle evidenziate circostanze emerge dunque come le formulate doglianze, per la parte riferita alla prospettata violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 ed ai correlati profili di eccesso di potere denunciati in ricorso, non trovino alcuna corrispondenza negli atti del procedimento di VIA depositati in giudizio.

7. Con specifico riguardo alle censure fondate sulla denunciata omessa considerazione dell’opzione zero asseritamente integrata dall’assenza di una centrale a combustibili fossili (in ragione del previsto spegnimento dell’impianto originario), in particolare, va osservato come – al di là delle contrapposte interpretazioni delle parti in causa sulle nozioni di “scenario di base” e di “alternativa zero”, di cui all’art. 22 e all’allegato VII alla seconda parte del d.lgs. n. 152/2006 – risulti evidente che nel corso della procedura di VIA, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti (nei termini sopra riportati), le conseguenze derivanti dal *phase out* del carbone sono state tenute ben presenti sia nello studio di impatto ambientale come successivamente integrato, sia negli atti adottati dalle competenti autorità nelle varie fasi dell’iter procedimentali.

D’altra parte, l’alternativa di non realizzazione dell’intervento – integrante la c.d. “opzione zero” – che deve essere oggetto di considerazione e di valutazione nel contesto, rispettivamente, dello studio di impatto ambientale ad opera del proponente e degli atti procedimentali a cura delle autorità coinvolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 25 d.lgs. n. 152/2006, inevitabilmente non può che muovere dalla situazione di fatto esistente al momento della redazione dello studio di impatto ambientale e/o dell’adozione dei successivi atti del complessivo iter procedimentale.

8. Gli elementi dedotti in ricorso, in definitiva, non configurano nella specie macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tantomeno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti – come quelli oggetto di gravame nella presente sede – connotati da ampia discrezionalità amministrativa.

9. Con riguardo alle ulteriori censure proposte, fondate sulla dedotta violazione normativa in relazione a talune previsioni adottate a livello europeo, occorre innanzitutto rilevarne il carattere generico sotto un duplice profilo, che investe *i*) da un lato il parametro normativo invocato – circoscritto al mero richiamo di taluni articoli di direttive dell’UE ovvero del regolamento sulla tassonomia ambientale europea (corrispondente, nella specie, al regolamento UE 2020/852) – *ii*) dall’altro i profili integranti l’asserito contrasto normativo (stante l’omessa indicazione di concreti elementi riferiti al puntuale contenuto degli atti dell’espletato procedimento di VIA); risultano comunque destituite di fondamento, alla luce delle risultanze documentali inerenti ai singoli atti del complessivo iter procedimentale, depositati nell’ambito del presente giudizio.

10. Infine, appaiono inammissibili le ulteriori censure proposte per la parte articolata nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a. prodotta dalla parte ricorrente (e altresì richiamata nella memoria di replica ultimo versata in atti), riguardante il prospettato contrasto dei gravati atti con il successivo Regolamento delegato UE 2022/1214 della Commissione europea. Le anzidette censure, nella specie, involgono profili di doglianza introdotti nell’ambito del presente giudizio tramite memoria difensiva non notificata alle controparti (in senso analogo, cfr. ex multis, da ultimo, Cons. St., sez. VII, sent. 29 settembre 2022, n. 8127).

Anche ove le suddette doglianze si intendessero quale mera specificazione del motivo di ricorso rappresentato dalla asserita “violazione del regolamento sulla tassonomia U.E.” (formulato nell’atto di ricorso come quarto motivo di gravame), in ogni caso non sarebbero suscettibili di condivisione per l’assorbente ragione che l’atto invocato quale parametro della denunciata violazione (coincidente con il richiamato regolamento delegato, adottato dalla Commissione europea il 9 marzo 2022) appare sopravvenuto all’adozione del provvedimento finale di VIA oggetto di impugnativa (risalente a dicembre 2021).

11. In conclusione, per le ragioni esposte il proposto ricorso va respinto in quanto infondato.

12. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata e anche in ragione della natura dei soggetti coinvolti, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

(Omissis)

